

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4414 di Martedì 26 febbraio 2019

Pillole di sicurezza: riunione periodica

Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori il datore di lavoro organizza almeno una volta all'anno la riunione periodica con RSPP, RLS e medico competente.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

In riferimento alla riunione periodica ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che da alcune indicazioni importanti.

D.Lgs. 81/2008 - Articolo 35 - Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

SANZIONI PENALI

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

? Art. 35, co. 4: ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

? Art. 35, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)]

? Art. 35, co. 5: sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]

Federica Gozzini



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it